

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' A BENEFICIO DEI SOCI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Socioculturale ha istituito il Fondo attraverso deliberazione del 24 maggio 2008.

Esso è uno strumento inerente la vita associativa a "mutualità interna" che vuole essere compatibile con i principi sanciti dalla L. 141/01 s.m.i.

Il Fondo di solidarietà è un fondo aziendale interno costituito da versamenti mensili dei soci della Cooperativa. In particolare, il conferimento del socio lavoratore che alimenta il fondo avviene, fermo restando il rispetto delle norme di legge, di CCNL e di contrattazione di secondo livello vigenti garantendo agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dalla normativa vigente e dai CCNL applicati e ciò al fine di tutelare il socio lavoratore su quanto dovuto in termini retributivi, contributivi ed in ogni elemento della remunerazione mutualistica dovuta per legge.

Art. 1 Finalità del Fondo

Finalità del Fondo sono prioritariamente le seguenti:

- **Fungere da integrazione economica aggiuntiva rispetto a quanto previsto da legge e contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello**
(a titolo esemplificativo: attività formativa non prevista e riconosciuta dal ccnl applicato);
- **Supportare economicamente il socio lavoratore e la sua famiglia** (intesa come nucleo familiare), a far fronte a situazioni di particolare gravità personale e familiare
(a solo titolo esemplificativo: morte diretta e/o di congiunto, problemi di salute prolungati da trattamenti complessi con conseguente riduzione o annullamento del reddito, difficoltà economiche in generale ma che comportino la costituzione di un forte disagio, perdita del lavoro).

Art. 2 Organizzazione del Fondo

Il Fondo è alimentato su base volontaria in via ordinaria con il contributo mensile dei soci lavoratori della Cooperativa in forma di trattenuta mensile dalla busta paga. L'adesione viene sottoscritta, su base volontaria, alla sottoscrizione del contratto di lavoro o con dichiarazione resa in ogni tempo.

Il socio lavoratore, mediante la firma del contratto o con la firma della dichiarazione, aderisce al fondo di solidarietà con le modalità determinate nel **MODULO FDSrev01.2023 qui allegato**, che verrà versata dal socio attraverso trattenuta sulla retribuzione netta mensile, per tutta la durata del rapporto di lavoro ovvero fino a espressione di volontà di recesso.

I soci lavoratori possono recedere dal fondo presentando apposita richiesta scritta entro il 10° giorno di ogni mese, e risulterà operativa dal mese successivo il ricevimento della richiesta.

Art. 3 Beneficiari

Possono beneficiare del Fondo tutti i Soci della cooperativa che si trovino nelle condizioni o che operino nelle situazioni descritte all'art. 1.

Non è requisito di accesso al beneficio erogato dal Fondo, l'aver aderito allo stesso con contribuzione mensile.

Art. 4 Scelta dei beneficiari

La scelta dei beneficiari non può essere effettuata discriminando alcun soggetto per motivi di sesso, di razza, di lingua, di credo religioso, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di appartenenza e attivismo sindacale. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle richieste pervenute al Comitato Etico, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, decidendo la lista dei beneficiari e gli importi da destinarvi.

L'eventuale selezione dei beneficiari viene fatta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Etico, secondo le richieste a questo pervenute tramite apposito modulo.

Se si rientra nella disponibilità del Fondo si cercherà di accogliere tutte le domande pervenute. In caso di un eccesso di richieste di erogazione il Consiglio di Amministrazione stilerà una graduatoria dandone evidenza al Social Performance Team. I criteri per la definizione della graduatoria sono evidenziati nella seguente tabella:

CRITERI

Figli a carico (per ogni figlio)	1
Familiari con invalidità	2
Acclarata situazione di disagio sociale e modifica della situazione economico-familiare negli ultimi 6 mesi	3
Richieste caratterizzate da urgenza inderogabile	4

La deliberazione circa i beneficiari, l'ammontare dell'importo destinabile e l'attuazione di quant'altro previsto nella gestione del Fondo è nelle competenze del Consiglio di Amministrazione della Società.

È di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci ogni delibera inerente l'adozione e modifica del presente regolamento, ivi incluse le norme generali e i criteri di funzionamento.

Art. 5 Domande o segnalazioni per l'erogazione del Fondo

Le domande per beneficiare del Fondo o la segnalazione di soggetti a cui destinare il contributo, accompagnate dalle motivazioni della richiesta, vanno presentate al Comitato Etico della Cooperativa all'indirizzo: Società Socioculturale Cooperativa Sociale, C.a. Comitato Etico, presso la sede legale della Cooperativa.

Il Comitato Etico può chiedere ulteriori informazioni agli interessati ed effettuare gli accertamenti del caso.

Art. 6 Gestione ed Erogazione del Fondo

La gestione del Fondo è affidata all'Ufficio Amministrativo, che dovrà attuare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il contributo è concesso a titolo gratuito, libero, irreversibile e definitivo.

Il contributo viene erogato al destinatario beneficiante in una unica soluzione, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione in presenza di casi valutati di carattere eccezionale, per un importo massimo presunto di Euro 5.000,00.

I beneficiari potranno avere accesso al Fondo una volta all'anno, per non più di 3 volte, anche non consecutive, nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 7 Relazione sulla gestione del Fondo

L'Ufficio Amministrativo di Socioculturale relaziona semestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Etico in merito alla gestione, utilizzo ed ammontare del Fondo di solidarietà a beneficio dei lavoratori della Cooperativa e per cause umanitarie. Annualmente verrà data comunicazione in merito ai lavoratori.

Art. 8 Trasparenza comunicativa

La Direzione Amministrativa relaziona a cadenza annuale sull'ammontare e utilizzo del Fondo al Comitato Etico e al Consiglio di Amministrazione. A sua volta il Comitato Etico, con medesima cadenza, riferisce ai soci lavoratori con trasparenza di intenti nell'ambito dell'informativa interna sui modi di utilizzo, sui

beneficiari, sulle motivazioni della scelta dei beneficiari, tutelandone la riservatezza dei dati personali e sensibili, e sull'importo delle destinazioni.

Con cadenza annuale viene data informativa ai soci in relazione agli incrementi ed erogazioni del Fondo tramite specifico punto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea Soci, oltre a specifica informativa nel Bilancio di esercizio e nel Bilancio Sociale.

Art. 9 Informazioni e ritiro documentazione

Per qualsiasi informazione, oppure per ritirare il Modulo di adesione al Fondo o copia del presente Regolamento, i soci lavoratori possono fare riferimento all'Ufficio Personale di Socioculturale, tel. 041/5322920, fax 041/5321921, e mail: info@socioculturale.it

Art.10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal mese successivo alla sua approvazione nell'Assemblea dei Soci.

MODULO FDSrev01.2023 - DI ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' A BENEFICIO DEI SOCI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA

Il sottoscritto Nome Cognome, nato
a Prov. il, Residente
a Prov. in Via n....,
Tel con codice fiscale, Lavoratore della Cooperativa
dal con la mansione di,

Letto il Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà a beneficio dei soci lavoratori della Cooperativa,
che approva in tutte le sue parti,

**ADERISCE AL FONDO DI SOLIDARIETA'
ED AUTORIZZA IN MANIERA LIBERA E SPONTANEA LA TRATTENUTA MENSILE DALLA PROPRIA
BUSTA PAGA DEL SERGUENTE IMPORTO**

€ 1 ☐ € 2 ☐ €. 3 ☐ € 4 ☐ € 5 ☐ oppure €(...../00)

OPPURE SI DICHIARA DISPONIBILE AD ADERIRVI CON I CONTRIBUTO DI

☐ 1 ora annua di lavoro ☐ 2 ore annue di lavoro ☐ 3 ore annue di lavoro

- tale autorizzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge è da intendersi a decorrere dalla prima busta paga utile rispetto alla data in calce alla presente;
- la suddetta autorizzazione è da intendersi a tempo indeterminato o fino a dimissione del lavoratore, salvo revoca scritta da parte del lavoratore, che può retrocedere dall'impegno in qualsiasi momento lo ritenga opportuno

Luogo Data

In fede

Il Dichiarante

.....

Autorizza altresì al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679. Titolare del trattamento Socioculturale S.C.S., sede legale a Mira (VE) in Via Mare Mediterraneo n. 28